

GIAN LUCA BRANCADORO

## PROFILI DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED AQUILIANA DELLA BANCA NELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO BANCOMAT

**SOMMARIO** 1. Il servizio Bancomat. — 2. La valutazione giuridica dell'operazione. — 3. La natura della tessera Bancomat. — 4. La distribuzione dei rischi contrattuali. — 5. Profili della responsabilità. — 6. Conclusioni. — Allegato. Norme che regolano il servizio Bancomat.

1. Con il servizio Bancomat si attua un notevole progresso nella erogazione di prestazioni automatizzate di sportello, rispetto alla precedente e più limitata esperienza della « Cassa Continua Prelievi » e della « Cassa Continua Versamenti ». Uno dei tratti salienti è, difatti, costituito dalla adesione al sistema di un nutrito numero di banche e dalla conseguente possibilità per il cliente di avere a disposizione più sportelli automatizzati (*cash-dispenser*), oltre quelli forniti dalla Azienda di Credito presso la quale è in essere il conto corrente.

Il regolamento contrattuale da sottoporre all'adesione del cliente è stato predisposto dall'ABI e ad esso si uniformano le aziende di credito aderenti (v. all.). Al cliente viene rilasciata una « tessera di prelievo » dalla banca presso la quale egli intrattiene il deposito di conto corrente (banca emittente), munita di banda magnetica che viene « letta » dallo sportello automatico; al cliente viene inoltre fornito un codice segreto (il c.d. PIN, *Personal Identification Number*). L'inserzione della tessera nel macchinario e la composizione del numero consentono di attivare il meccanismo di erogazione con un limite nel prelievo giornaliero (solitamente di L. 500.000) da effettuarsi con due o più operazioni, ed in quello mensile e comunque non oltre il saldo del conto corrente. Contestuale alla erogazione può esservi l'emissione — se lo sportello ne è fornito — di uno scontrino privo di valore probatorio. L'intera operazione viene riportata sul c.d. « giornale di fondo » della banca pagatrice in sostanza un tabulato compilato dagli impulsi elettronici conseguenti all'operazione di prelievo (art. 8 all.).

\* Il presente scritto riproduce la relazione svolta al Convegno « Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle banche

nella realtà normativa europea » tenutosi ad Alghero dall'8 al 10 novembre 1984, organizzato dal CIDIS e dal Banco di Sardegna.

I rapporti tra le banche sono altresì pattiziamente disciplinati da una convenzione interbancaria, anch'essa predisposta dall'ABI (c.d. « Regolamento di gestione del servizio prelevi in circolarità »). In forza di detto regolamento la banca che ha effettuato il pagamento (banca pagatrice) si impegna a trasferire i dati contabili dell'operazione, entro due giorni lavorativi, all'ente che gestisce l'intero sistema elettronico (SIA), quest'ultimo invia i dati alla banca emittente la carta entro un giorno lavorativo, e questa provvede ad addebitare le somme al proprio correntista, con valuta del giorno dell'operazione o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente anteriore impegnandosi a riconoscere comunque le somme in parola verso la banca pagatrice.

Di tale servizio il presente lavoro intende prendere in esame i profili di responsabilità contrattuale ed aquiliana della Banca verso l'utente.

2. Di fronte all'operazione economica ora descritta, caratterizzata da una serie di atti e comportamenti, l'interprete nella sua attività di selezione potrebbe isolare alcuni momenti e ricostruire su di essi l'essenza giuridica del fenomeno; così se si indulgiasse sull'evento del « prelievo » di somme, si porrebbe l'alternativa di una sua qualificazione tra fatto giuridico e atto giuridico (precisamente, atto giuridico ad evento materiale esterno); ovvero, adottando un approccio più complessivo — e sulla scorta della dilatazione concettuale del rapporto contrattuale operata dalla dottrina civilistica in questa seconda metà del secolo — si potrebbe attribuire all'operazione una precisa valenza contrattuale, derivata dal riconoscimento di tecniche procedimentali ponentesi al di fuori dei consueti schemi negoziali.

In attesa che la successiva elaborazione dottrinale chiarisca tutti gli aspetti, per una prima ricostruzione della fattispecie possiamo tener fermi alcuni dati. Anzitutto, ci troviamo di fronte ad un regolamento di interessi predisposto nel contratto di servizio intercorrente tra banca erogante e cliente; le modalità di comportamento che ne derivano appaiono allora sicuramente essere l'esercizio di un potere negoziale. Il comportamento è, per così dire, « tipizzato » non solo dalle norme contrattuali (inserzione della tessera-digitazione del numero segreto) ma dallo stesso meccanismo approntato che reagisce solo se sollecitato nei modi descritti, come dire di un negozio a forma vincolata. Gli effetti che ne derivano sono anch'essi tipizzati nel regolamento contrattuale, cosicché essi non potranno che essere sempre e comunque « *prelievi a valere sul conto corrente* » (artt. 1 e 4 all.).

Momenti essenziali dell'intera operazione economica, nei rapporti banca emittente-cliente sono:

a) la determinazione dei rispettivi obblighi e poteri a carico delle parti;

b) l'evento della percezione del bene da parte del cliente, o meglio ancora, la sistematica e continuativa possibilità di tale percezione

(nei limiti della disponibilità giornaliera e mensile attribuita alla cassa e nei limiti del saldo del conto corrente) nel che si realizza la funzione economica prevista dal regolamento contrattuale.

Ci troviamo di fronte ad un tipico esempio di distribuzione automatica e vale la pena sottolineare — sulla scorta dei risultati dottrinali raggiunti — come in queste fattispecie, efficacemente definite « negozi della vita quotidiana », il momento rilevante non è tanto determinato dalla fase costitutiva del negozio, bensì dal profilo esecutivo di esso. E nella fase esecutiva rinveniamo, appunto, per la nostra ipotesi, la realizzazione degli interessi delle parti. Qui, la presenza di un meccanismo e di un documento legittimante, pone massimamente l'accento sugli *effetti degli atti compiuti*, sicché solo questi acquistano rilevanza giuridica fra le parti. Ripercorrendo a ritroso l'operazione di prelievo, in definitiva può notarsi come dietro l'evento della percezione delle somme — giuridicamente qualificato dalle parti come come addebito sul conto corrente — nulla traspare, quanto a rilevanza giuridica *inter partes* del comportamento o dello stato soggettivo del cliente: si pensi all'incapacità naturale al momento del compimento dell'operazione, alla violenza assoluta, alla rappresentanza attuata fuori dai casi previsti dal contratto di servizio, alla *protestatio*, tutte situazioni qui ininfluenti.

3. Correlativamente, lo strumento predisposto per l'esecuzione della prestazione è costituito dalla tessera Bancomat, la quale sotto il profilo cartolare assolve agli effetti negoziali accennati.

L'esistenza di un servizio *meccanizzato* e di *massa*, con i connessi rischi, influisce senza dubbio sulla scelta del tipo di documento da adottare per consentire all'altro contraente la richiesta di esecuzione della prestazione. Già di per sé la natura di servizio di *massa* del Bancomat (e cioè la ricorrenza di un gran numero di operazioni, tutte di identico contenuto e abbisognevole di svolgersi con rapidità e in una forma unica) induce a ricercare strumenti idonei a consentire l'esercizio dei diritti che derivano dal contratto, senza doversi accertare, con gli ordinari mezzi di prova, il legittimato alla prestazione.

Tutto ciò spinge evidentemente a consacrare la fase della esecuzione delle prestazioni in un *documento cartolare*, ed in particolare la prassi, recepita anche dal legislatore, mostra come, a tali fini, lo strumento più idoneo sia il *documento di legittimazione* nel quale è da ricomprendersi la tessera Bancomat.

La circostanza che per i servizi di massa, si potrebbe obiettare, è quasi naturale il ricorso al documento di legittimazione, non esclude la possibilità della destinazione del documento cartolare, e quindi anche nella tessera Bancomat, ad un diverso fine (cioè come documento probatorio, come titolo improprio, come titolo di credito).

Ora, sotto questo profilo, è agevole replicare che la mancata previsione e menzione di una qualsiasi forma di circolazione della tessera Bancomat esclude che vi sia una volontà di destinarla alla circolazio-

ne sotto la specie di titolo improprio o di titolo di credito, anzi la previsione di un codice segreto da comunicare al cliente e da comporre unitamente alla inserzione della tessera è l'indice rivelatore di una volontà delle parti di escludere la circolazione volontaria del titolo. Riferendosi al rapporto sottostante, è parimenti agevole notare come la tessera acceda ad un contratto (il deposito in conto corrente) normalmente ancorato alla persona dell'originario contraente, tale cioè da non contemplare la circolazione del contratto come ipotesi normale.

Le considerazioni ora svolte consentono anche di escludere la presenza di quel fenomeno tipico del titolo di credito, quale l'*incorporazione* (che se nel nostro caso ricorresse, darebbe luogo ad un titolo di credito non trasferibile, ipotesi, questa, di assai dubbia configurabilità, al di fuori dell'assegno non trasferibile).

Se così è, non resta che porre l'alternativa per la configurazione giuridica della tessera Bancomat tra *documento di legittimazione* e *documento probatorio*. In proposito, si è già detto in precedenza che l'espletamento di un servizio di massa postula, di norma, il ricorso al documento di legittimazione, ove invece il documento probatorio risulterebbe di impaccio all'espletamento di un rapido servizio. Non solo, ma la ricorrenza nella fattispecie in esame di un servizio, oltre che di massa, soprattutto *meccanizzato*, esclude che possa farsi capo ad una configurazione in termini di mero documento probatorio.

È necessario invece ricorrere ad un documento che sia di per sé idoneo a legittimare (sia attivamente che passivamente) l'esecuzione della prestazione, ma questa idoneità non può che essere *anteriore* alle singole prestazioni, di modo che da questa sua idoneità anteriore e generale derivi *de plano* la legittimazione alle singole prestazioni che volta per volta verranno eseguite attraverso il mezzo meccanico e — si noti — senza l'apposizione della firma da parte del cliente, come normalmente avviene ad es. nella spendita di carte bancarie e nella negoziazione di titoli. Tale documento, oltre a dover essere astrattamente idoneo alla funzione legittimante richiesta, dovrà quindi pur escludere che al debitore faccia carico quell'onere di ulteriore identificazione dell'effettivo creditore ai fini liberatori di cui all'art. 1189 cod. civ., in sede di esecuzione delle singole prestazioni, proprio perché il servizio avviene attraverso dei mezzi meccanici che per loro natura impediscono la possibilità di accertamento delle « circostanze univoche » di cui all'art. 1189 cod. civ. in base alle quali il pagamento al creditore apparente ha effetto liberatorio.

Per le considerazioni ora esposte non può quindi ritenersi che la tessera Bancomat sia un mero documento probatorio, dovendosi invece accedere ad una qualificazione in termini di documento di legittimazione, ovvero di titolo di legittimazione, qualora si aderisca alla tesi dottrinale, giusta la quale, solo ai titoli di legittimazione è attribuita anche la legittimazione attiva, in contrapposizione ai contrassegni di legittimazione dotati di sola legittimazione passiva.

4. Disponiamo a questo punto di tutti gli elementi rilevanti: le parti pongono in essere un contratto a forma vincolata e ad effetti vincolati, « l'astrazione » dalla componente psicologica, che dovrebbe presiedere la fase esecutiva del rapporto, è assicurata dalla presenza di un mezzo meccanico e da un documento di legittimazione, l'uno e l'altro integrantesi a vicenda. È evidente, allora, come la disciplina della patologia negoziale in questo caso debba necessariamente modificarsi, non trovando essa per larga parte applicazione secondo i consueti schemi.

Ed infatti, la tipizzazione convenzionale degli atti e degli effetti derivanti, come sopra individuata, priva l'utente di alcuni mezzi di difesa contrattuale di fronte ai vizi dell'esecuzione negoziale o, il che è lo stesso, indirettamente limita la responsabilità della banca. Vi è in definitiva l'assunzione, da parte dell'utente, di rischi economici che solitamente sono distribuiti nell'economia del contratto a carico di entrambe le parti (così ad es. l'azione di annullamento per errore, trova il suo bilanciamento nella riconoscibilità dello stesso; l'annullamento per incapacità temporanea trova il limite nel grave pregiudizio o — per i contratti — nella malafede dell'altro contraente; l'efficacia liberatoria di un pagamento al creditore apparente è circoscritto alla univocità delle circostanze, e così via). D'altra parte, il vantaggio economico dell'utente, derivante da una continuativa disponibilità di denaro, nei limiti convenuti, non sembra altrettanto pari al vantaggio conseguito dalla banca attraverso il contenimento di costi (personale e materiale cartaceo) e la migliore articolazione del proprio stabilimento.

Ciò induce, a mio parere, ad una attenta valutazione in sede giudiziale dell'effettiva gratuità del servizio Bancomat, quale dichiarata nel regolamento contrattuale, chiaro essendo che l'attribuzione di un rischio (prima ancora che la sopportazione degli effetti dell'evento temuto verificatosi) è una entità economica di per sé valutabile; tutto ciò con evidenti ripercussioni — in senso restrittivo — sul contenuto della diligenza nell'adempimento della Banca. Ed ancora, la situazione descritta non potrà che incidere sull'indagine giudiziale della realizzazione della causa concreta del singolo negozio.

Mi rendo conto che si tratta di enunciati ancora alquanto generici; vi è d'altra parte la difficoltà nell'applicare gli schemi codicistici a contratti eseguiti con mezzi elettronici.

5. Non di meno, l'indagine sui temi della responsabilità nell'inadempimento in situazioni siffatte risente dell'inadeguatezza degli strumenti a disposizione, ed anche in questo caso non posso che limitarmi ad enunciare problemi, piuttosto a risolverli, in attesa di contributi ben più autorevoli.

L'esame dei profili della responsabilità, postula anzitutto una separazione tra i rapporti Banca pagatrice-cliente e Banca emittente-cliente, avendo osservato in apertura che i prelievi possono effettuarsi per mezzo dei distributori di tutte le Banche aderenti al servi-

zio e non solo con l'ausilio di quelli in proprietà della Banca presso la quale il cliente intrattiene il deposito di conto corrente.

A) *Banca pagatrice-cliente*. Una convenzione interbancaria s'è detto — disciplina gli obblighi e diritti che intercorrono fra gli istituti aderenti (« Regolamento di gestione del servizio prelievi in circolarità »); in sintesi la Banca pagatrice si obbliga verso la Banca emittente ad effettuare i pagamenti se rettamente richiesti, e la Banca emittente si obbliga a riconoscere detti pagamenti. A prescindere dai rapporti contrattuali Banca pagatrice/Banca emittente — se cioè ci troviamo di fronte ad un « pagamento » in senso stretto ed a una attività gestoria sotto specie di mandato o di delegazione o, più latamente, all'adempimento di un'obbligazione nascente dal predetto regolamento — non si instaura alcun *rapporto contrattuale* tra cliente e Banca pagatrice. Ciò si evince dalle disposizioni del contratto-tipo predisposto dall'ABI le quali puntualizzano le modalità di svolgimento del servizio — anche inerenti ai distributori delle altre Banche — esclusivamente in capo alla Banca emittente (art. 3, comma 2; art. 4, comma 1, 2, 4, 5; art. 5, comma 2, 4, 5; art. 8, comma 1; art. 13). Cosicché sarà eventualmente la Banca emittente, e non la pagatrice, ad essere passivamente legittimata ad una azione contrattuale dell'utente anche in applicazione dei principi (art. 1228 cod. civ.).

Sussistono, invece, i termini per una responsabilità aquiliana della Banca pagatrice; non sarebbe peraltro da escludere, in questo caso, il litisconsorzio necessario fra la Banca pagatrice e la emittente nei confronti del cliente.

B) *Banca emittente-cliente*. Il grado di diligenza richiesto nell'esecuzione del servizio discende ovviamente dai consueti principi (art. 1176 cod. civ.); resta aperto, invece, il problema della gratuità del servizio che — come ho già accennato — a me sembra del tutto apparente e che influisce sul grado di diligenza richiesto.

Il giudizio sull'adempimento della Banca, non potrà che essere storico e anteriore alle singole prestazioni che concretamente vengono poste in essere; non potendosi far luogo ad una valutazione del diligente (o non) adempimento al momento del singolo prelievo, poiché questo avviene per il tramite di mezzi meccanici. Siffatta valutazione anteriore investe, dunque, l'idoneità degli impianti a poter effettuare in seguito le operazioni: insomma, la diligenza della Banca è commisurata ad un giudizio sull'approntamento di mezzi meccanici e sulla loro idoneità al funzionamento.

L'unica valutazione, invece, contemporanea alle singole prestazioni atterrà per lo più alla manutenzione degli impianti che si pone, intuitivamente, in posizione marginale rispetto al giudizio principale e preventivo di idoneità degli impianti stessi.

Ben poca cosa si è con questo detto. Gli impianti idonei e rettamente mantenuti non escludono errori o disfunzioni; la pratica recente, proprio in materia bancaria, evidenzia che la tecnica elettronica

ha in sé un rischio autonomo che si aggiunge ai rischi della funzione bancaria. Rischio che poi non riesce agevole valutare o ricondurre all'agente in termini di imputabilità. In assenza di un contesto normativo adeguato, c'è da chiedersi se rischi siffatti (per lo più assicurabili) non debbano essere attribuiti (*i.e.* imputati) in linea di principio al produttore del servizio a titolo di rischio di impresa, ricollegando a questi l'onere di sopportazione degli effetti dannosi nei limiti della prova positiva di assenza della colpa grave; in definitiva riducendo la sfera di applicabilità delle esimenti nell'inadempimento e ciò a prescindere dalla singola fattispecie contrattuale della quale il mezzo elettronico volta per volta rappresenta lo strumento di esecuzione.

Il regolamento contrattuale predisposto dall'ABI, comunque, prevede talune limitazioni di responsabilità. Anzitutto, (art. 3, comma 2) l'azienda di credito « si riserva la facoltà di (...) sospendere o abolire il servizio in qualunque momento, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni del servizio medesimo, anche se non comunicate al correntista ». Si nota una attenuazione rispetto alla precedente formulazione contenuta nell'art. 8, comma 4, delle N.b.u. concernenti la Cassa prelievi: colà infatti la limitazione della responsabilità operava (in odore di nullità) qualunque fosse la causa dell'interruzione. Per il nostro caso, riterrei che l'art. 3 vada letto nel senso la Banca non risponde della mancata erogazione del servizio che avvenga anteriormente alla richiesta del cliente con l'inserzione del tesserino nell'apparecchiatura.

Non sembra invece che l'articolo in esame disciplini l'ipotesi dell'interruzione del servizio durante l'operazione, né che il successivo art. 4, comma 4, disponga per il caso di erroneo ritiro automatico della carta: è da chiedersi se siffatti eventi possano essere generatori di un danno risarcibile. La risposta presuppone l'acclaramento dei due problemi in precedenza posti, la valutazione giuridica dell'uso in sé del mezzo elettronico, il contenuto del dolo e della colpa in presenza di detto mezzo. Il discorso è poi estensibile analogamente al caso di addebito erroneo su conto corrente che, ad ipotesi, nell'interregno tra l'addebito e la comunicazione dell'estratto al correntista, abbia provocato il protesto di assegni nel frattempo emessi dal correntista stesso.

Invece, in caso di rapina subita durante l'operazione di prelievo (art. 5 ultimo comma), potrebbe soccorrere — sotto il profilo risarcitorio — la giurisprudenza formatasi per gli eventi delittuosi ad opera di terzi verificatesi all'interno dei locali della Banca.

Quanto agli obblighi del cliente, le ipotesi più evidenti si connettono a:

A) lo smarrimento o sottrazione della tessera e del numero segreto (mancando il quale la tessera è inutilizzabile);

B) i prelievi oltre il saldo disponibile (si rammenti che attualmente gli impianti sono in grado di erogare una cifra variabile giornaliera ed un fisso di L. 3.000.000 mensili, indipendentemente dal saldo disponibile che non viene « letto », al momento dell'operazione).

Per l'ipotesi *sub A* (sottrazione o smarrimento), il cliente è tenuto alla conservazione della tessera separata dal numero segreto; la perdita di entrambi gli strumenti difficilmente potrà configurarsi come incolpevole, e appare congruo quindi che questi risponderà degli usi illeciti del documento e delle spese sostenute dalla Banca per il blocco della carta medesima (art. 5). La prassi poi ci indicherà quale sia il « tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco Carta » (art. 5, ultimo comma) che necessita alla Banca, non svolgendosi al momento tutte le operazioni in tempo reale.

Quanto ai prelievi oltre la disponibilità, il regolamento contrattuale ABI nulla dispone se non un generico obbligo del cliente al rispetto di tale limite. Il punto è assai delicato e ricorrente in presenza di automatismi. Certo siamo fuori dalle ipotesi dell'art. 116 l. ass., d'altra parte la Banca emittente è sempre obbligata a riconoscere alla pagatrice l'importo del prelievo, se effettuato correttamente. A ciò si aggiunga sotto il profilo recuperatorio, la scarsa incidenza delle risultanze del c.d. « giornale di fondo » compilato automaticamente dal *cash-dispenser* della Banca pagatrice, sul quale viene registrata l'operazione. Tale giornale, che dovrebbe fare « piena ed esclusiva prova nei confronti del Correntista » (art. 8), non è né vidimato né sottoscritto dalla Banca emittente o dalla pagatrice, né sembra essere « documento » in senso stretto, il che precluderebbe l'azionabilità del procedimento monitorio *ex art.* 634 cod. proc. civ., e solleva comunque seri dubbi sulla sua efficacia di piena prova fra le parti.

In linea di massima, anomalie del genere sono già verificabili con la spendita della carta assegni a proposito della quale — posto l'obbligo della Banca emittente la carta di riconoscere comunque alla corrispondente gli importi degli assegni negoziati con la carta. Si è parlato di una concessione di credito operante allorquando il cliente, inadempiendo, emetta assegni oltre la provvista.

Sebbene vi siano analogie, non sembra questa la ricostruzione adattabile alla nostra ipotesi. A differenza della carta assegni, qui la Banca emittente non garantisce al traente e al Banchiere prenditore il pagamento dell'assegno, semplicemente autorizza il cliente al prelievo di somme proprie e risponde verso la Banca pagatrice, in forza di una obbligazione autonoma (nascente dal regolamento interbancario).

Il supero della disponibilità è, ovviamente, un illecito contrattuale; problematica è, invece, la ricorrenza, in linea generale di un profilo penale per la difficoltà di un'indagine sullo stato soggettivo del cliente al momento del prelievo.

6. *Conclusioni.* Il servizio Bancomat anticipa i temi suggestivi derivanti dall'automazione dei servizi bancari. Automazione che, al di là di fattispecie « domestiche » (*home banking*), si appresta ad investire definitivamente larga parte delle operazioni bancarie. I problemi indotti sono enormi, si pensi alle nuove forme di cooperazione bancaria per l'approntamento di servizi generali, allo spostamento di ricchezze effettuate contabilmente e senza supporto do-

cumentale (EFT, *Electronic funds transfer*), alla possibilità di compiere le operazioni in tempo reale.

Fa da contrappunto l'inadeguatezza normativa, la quale a modo suo rappresenta un rischio economico nell'approntamento di servizi siffatti, come limite o come stimolo allo sviluppo delle tecniche: all'interprete, allora, il compito di preparare il terreno per una legislazione appropriata.

V'è d'altra parte l'esigenza, già da tempo avvertita, di adattare per fattispecie del genere concetti tradizionali in tema di obbligazione e contratti; v'è la necessità di una autonoma valutazione giuridica dello strumento elettronico e del suo uso; v'è infine la macroscopica caduta dell'elemento documentale cartaceo nel servizio bancario, proprio nel campo che ha visto il nascere ed il progredire del titolo di credito destinato ad essere largamente sostituito dall'impulso elettronico.

## ALLEGATO

## NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO BANCOMAT

*(Adottate dalle Aziende di credito sotto gli auspici dell'Associazione Bancaria Italiana)*

Art. 1. — Il Servizio Bancomat consente al Correntista di prelevare contante a valere sul suo conto corrente presso tutti gli Sportelli Bancomat esistenti sul territorio nazionale.

Il Servizio funziona di norma ogni giorno e senza limitazione di orario, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vigia un orario di apertura al pubblico.

Art. 2. — L'Azienda di credito consegna al Correntista apposita Carta Bancomat (in seguito denominata « Carta »), che resta di proprietà dell'azienda medesima, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi, nonché un plico sigillato contenente un numero di « Codice Personale Segreto ». Tale Codice deve restare segreto e non deve essere indicato sulla Carta né conservato insieme con quest'ultima.

Art. 3. — Il Servizio viene svolto con le modalità comunicate mediante avvisi esposti nei locali dell'Azienda di credito ovvero mediante comunicazione personale. In ogni caso sarà indicata la data di entrata in vigore delle modalità di svolgimento del servizio e delle relative modifiche.

L'Azienda di credito si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione degli Sportelli Bancomat, sospendere o abolire il servizio in qualunque momento, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni del servizio medesimo, anche se non comunicate al Correntista.

Art. 4. — Il Correntista è tenuto ad effettuare i prelievi entro i limiti di importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni che vengono all'uopo consegnate e che potranno essere modificate dall'Azienda di credito in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Correntista o tramite avvisi esposti nei locali della Azienda stessa.

In ogni caso il Correntista è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto.

Nel caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni previste dal comma 1 del presente articolo, o comunque difformi dalle presenti disposizioni, lo Sportello Bancomat, per motivi di sicurezza, trattiene la Carta.

Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del Servizio Bancomat, l'Azienda di credito ha facoltà, in qualunque momento, di procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al Correntista.

Nell'ipotesi prevista nei precedenti commi 3 e 4, il Correntista è tenuto a prendere contatto con la dipendenza dell'Azienda di credito presso la quale è aperto il conto corrente.

Art. 5. — Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il « Codice Personale Segreto », restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del « Codice Personale Segreto », nonché dal loro smarrimento o sottrazione.

Nel caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al « Codice Personale Segreto », il Correntista è tenuto a farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e a informare immediatamente la dipendenza della Azienda di credito, presso la quale è aperto il conto corrente, con lettera raccomandata o personalmente per iscritto, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o ha rilevato l'evento.

La denuncia di smarrimento, o sottrazione sarà opponibile all'Azienda di credito solo dopo trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco della Carta.

Le spese sostenute dall'Azienda di credito per il blocco medesimo sono a carico del Correntista.

Anche in caso di rapina subita durante l'operazione di prelievo, il Correntista deve denunciare l'evento secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6. — Il Correntista è tenuto ad indicare le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro della Carta e del « Codice Personale Segreto » e ad utilizzare il Servizio Bancomat restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del « Codice Personale Segreto » medesimi da parte di tali persone.

La revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma sarà opponibile all'Azienda di credito trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere al blocco della Carta, a spese del Correntista.

Art. 7. — L'invio di lettere e di ogni altra comunicazione dell'Azienda di credito sarà fatto al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato ai sensi delle norme che regolano il conto corrente di corrispondenza.

Art. 8. — L'addebito in conto delle somme prelevate viene eseguito dall'Azienda di credito in base alle registrazioni effettuate automaticamente dallo Sportello Bancomat presso il quale è stato effettuato il prelievo e documentate dal relativo « giornale di fondo », le cui risultanze fanno piena ed esclusiva prova nei confronti del Correntista, anche nel caso di eventuale rilascio di comunicazione scritta contestuale a ciascun prelievo.

Agli addebiti viene applicata la valuta del giorno in cui avviene il prelievo, fatta eccezione per l'ipotesi di prelievo effettuato in giorni festivi, o a questi ultimi assimilati, nella quale l'addebito viene applicata la valuta dell'ultimo giorno lavorativo anteriore a quello di prelevamento.

Art. 9. — L'Azienda di credito si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Correntista, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

In ogni caso il Correntista resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso del servizio successivamente al recesso dell'Azienda di credito.

Art. 10. — Il Correntista è tenuto a restituire la Carta all'Azienda di credito:

- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;
- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità del presente contratto;
- in caso di estinzione del conto corrente;
- in caso di richiesta da parte dell'Azienda di credito;
- in caso di recesso da parte del Correntista o dell'Azienda di credito dal presente contratto.

La Carta dovrà essere restituita anche in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità di agire del Correntista.

In caso di mancata restituzione, le spese per l'eventuale blocco della Carta sono a carico del Correntista o dei suoi eredi.

Art. 11. — In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Correntista è tenuto a non effettuare ulteriori prelievi ed a consegnare la Carta all'Azienda di credito nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell'impianto il Correntista è tenuto a non effettuare ulteriori prelievi.

Art. 12. — Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Correntista è titolare e del quale il presente contratto costituisce parte integrante.

Art. 13. — Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e l'Azienda di credito in dipendenza del Servizio Bancomat, il Foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione trovasi la dipendenza dell'Azienda di credito presso la quale è costituito il rapporto di conto corrente.